

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 103

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1997

Risoluzione
sul mais geneticamente modificato

Annunziata il 2 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la direttiva del Consiglio 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1),

vista la decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che autorizza l'immissione sul mercato europeo di una varietà di mais geneticamente modificato, notificata dalla Ciba-Geigy in conformità della direttiva del Consiglio 90/220/CEE (2)

viste le conclusioni dei tre comitati scientifici (il comitato scientifico per gli alimenti, il comitato scientifico per l'alimentazione animale e il comitato scientifico sui pesticidi) consultati dalla Commissione in merito a tale questione,

vista la propria risoluzione del 14 novembre 1996 sulla sicurezza biologica e alimentare (3),

visto il regolamento (CE)258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui

(1) G.U. L 117 dell'8 maggio 1990, pag. 15.

(2) G.U. L 31 del 1° febbraio 1997, pag. 69.

(3) G.U. C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 277.

nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari (4),

vista la dichiarazione della Commissione del 7 aprile 1997,

A. considerando che le autorità nazionali competenti non hanno potuto raggiungere un accordo per dar seguito alla richiesta della Ciba-Geigy e che la Commissione ha preso la sua decisione malgrado il fatto che una larga maggioranza degli Stati membri (13 su 15) si opponessero all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato,

B. considerando che il verbale delle discussioni della Commissione del 18 dicembre 1996 fornisce la prova allarmante del fatto che le pressioni economiche e commerciali hanno prevalso sulle considerazioni di salute pubblica e protezione dell'ambiente,

C. considerando che vi è una notevole preoccupazione tra i consumatori per quanto riguarda i prodotti geneticamente modificati e che la fiducia dei consumatori è già stata fortemente scossa dalla crisi dell'ESB,

D. considerando che il summenzionato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari contiene disposizioni in merito all'etichettatura di prodotti geneticamente modificati,

E. considerando che sussistono seri dubbi sulla sicurezza del granturco geneticamente modificato la cui immissione sul mercato peraltro viene adesso autorizzata e ricordando, da un lato, il rifiuto del Comitato di regolamentazione istituito con la direttiva 90/220/CEE di autorizzare la commercializzazione di mais geneticamente modificato e, dall'altro, le conclusioni del Comitato scientifico per i generi alimentari sui rischi di trasmissione alle

persone di un gene tracciante resistente agli antibiotici,

F. considerando che vi sono ulteriori prove scientifiche di cui la Commissione e i suoi consulenti non sembrano aver tenuto conto,

G. considerando che attualmente non esistono studi approfonditi sugli effetti a lungo termine delle manipolazioni genetiche,

H. considerando che l'importazione di mais transgenico pone i produttori europei in una posizione concorrenziale particolarmente sfavorevole e li induce a impiegare sementi a base di organismi geneticamente modificati (OGM),

I. considerando che l'uso su larga scala della tossina Bt desta preoccupazione a livello ambientale;

J. considerando che la resistenza del mais ai pesticidi può avere come conseguenza a lungo termine una maggiore utilizzazione dei pesticidi stessi,

1. conferma la sua convinzione che la sicurezza degli alimenti e, di conseguenza, la salute dei consumatori deve essere prioritaria in tutte le decisioni che riguardano l'immissione sul mercato di alimenti; ritiene che la trasparenza debba essere garantita a vantaggio del consumatore;

2. constata con rammarico l'evidente prevalere nel processo decisionale di considerazioni di ordine commerciale; chiede con forza che la sicurezza alimentare e altre considerazioni di ordine sanitario abbiano la priorità nelle decisioni future;

3. deplora altresì il fatto che le norme in vigore presso l'Organizzazione mondiale del commercio impongano ai paesi importatori di dimostrare la nocività di un prodotto e non all'esportatore di dimostrarne l'innocuità, facendo in tal modo prevalere considerazioni di ordine commerciale nelle decisioni da prendere;

(4) G.U. L 43 del 14 febbraio 1997, pag. 1.

4. chiede alla Commissione di rendere pubbliche le analisi scientifiche complete dei tre comitati scientifici che hanno ispirato la sua decisione e i nomi degli esperti consultati;

5. condanna la mancanza di responsabilità della Commissione, che ha adottato unilateralmente una decisione volta ad autorizzare la commercializzazione di mais geneticamente modificato nonostante tutti i pareri negativi espressi al riguardo dalla maggior parte degli Stati membri e dal Parlamento europeo prima che entrasse in vigore il summenzionato regolamento del Parlamento e del Consiglio sui nuovi alimenti e sui nuovi ingredienti alimentari;

6. prende atto altresì che alcuni Stati membri dell'Unione europea quali l'Austria e il Lussemburgo hanno adottato misure per proibire l'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato applicando l'articolo 16 della direttiva 90/220/CEE; constata che le notifiche trasmesse da tali Stati membri contengono nuove prove scientifiche che giustificano la loro decisione e che saranno esaminate a fondo dalla Commissione e dai suoi comitati pertinenti;

7. deplora in particolare che la Commissione non abbia tenuto adeguatamente conto del principio precauzionale per quanto riguarda la salute dei consumatori, la tutela dell'ambiente e le preoccupazioni dei produttori; si rammarica altresì per la mancanza di informazioni chiare e precise in ordine ai motivi che hanno indotto la Commissione ad adottare una decisione

che ha siffatte implicazioni per ogni cittadino dell'Unione;

8. chiede pertanto che la procedura di autorizzazione sia riaperta e l'autorizzazione stessa sospesa fino a che i nuovi esami non saranno completati;

9. si interroga sulla validità delle procedure di cooperazione e consultazione interservizi all'interno della Commissione;

10. chiede che le procedure per l'autorizzazione della commercializzazione dei prodotti GMO siano sottoposte a revisione in modo da riflettere correttamente i pareri democraticamente espressi dagli Stati membri e dal Parlamento europeo;

11. ritiene che il modo in cui il granturco geneticamente modificato è stato esaminato, autorizzandone di conseguenza la commercializzazione, provi ancora una volta la necessità di rivedere le attuali procedure comitatologiche e ribadisce che tale riesame dovrebbe avere luogo nel contesto della CIG; invita gli Stati membri a trarre le debite conclusioni per quanto riguarda la necessità di rivedere il sistema della comitatologia;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente